

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca del Monte di Lucca spa

sede legale Piazza S.Martino, 4- 55100 Lucca

Tel.centralino 0583-4501 fax 0583-48721

Internet : www.bmlucca.it - email: bmlucca@bmlucca.it,

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6915.3 - Appartenente al Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod.6175.4 - Codice ABI 6915 - Iscrizione Registro delle imprese e codice fiscale n. 01459540462 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Capitale sociale € 44.841.251,00.

Informazioni ai clienti: numero verde 800 03 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) - email: bmlonline@bmlucca.it.

Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 03 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 001 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 01 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 040

RISERVATO A PROMOTORI/AGENTI

Cognome e nome:

Qualifica:

N° iscrizione albo:

**PAGAMENTI A E DA ESTERO
(ESITI E INTROITI)
ASSEGNI B.M.L. SPA TRATTI SU BANCA
ESTERA**

CARATTERISTICHE

PAGAMENTI ALL'ESTERO (ESITI)

Il servizio di pagamenti all'estero prevede che la Banca riceva dal Cliente un ordine scritto nel quale vengono indicati tutti gli elementi utili per poter procedere al pagamento:

- data dell'ordine, dati dell'ordinante, divisa e importo del bonifico;
- banca del beneficiario con l'indicazione, per le banche estere del codice BIC (o codice SWIFT);
- dati del beneficiario comprensivi del codice IBAN (per i beneficiari residenti nei paesi UE), del codice BBAN (per beneficiari residenti in Italia) e del numero di conto corrente (per gli altri);
- motivo (causale) del pagamento;
- istruzioni per l'addebito all'ordinante (in conto corrente ordinario, in conto corrente in divisa o tramite finanziamento);
- istruzioni per l'addebito delle spese (a carico dell'ordinante, del beneficiario, divise tra ordinante e beneficiario).

Al ricevimento dell'ordine di pagamento, la banca provvede a verificare la presenza di tutte le condizioni richieste (dati e disponibilità) e da tale momento da corso al bonifico.

PAGAMENTI DALL'ESTERO (INTROITI)

Il servizio prevede che la Banca riceva da corrispondenti nazionali ed esteri bonifici a favore dei propri clienti e che mette loro a disposizione alle condizioni riportate nella sezione "Condizioni economiche".

EMISSIONE DI ASSEGNI BML S.P.A. TRATTI SU BANCA ESTERA

Si tratta di una ulteriore modalità di effettuazione di pagamenti per l'estero. La Banca, secondo le istruzioni ricevute dal Cliente, predispose un assegno tratto sui propri conti all'estero e lo consegna al Cliente che lo recapiterà al beneficiario all'estero.

Si rinvia ai seguenti fogli informativi:

fogli informativi dei conti correnti in euro;

CC2 per le caratteristiche dei conti correnti in divisa;

AF7 e AF8 per le caratteristiche dei finanziamenti esteri.

RISCHI

PAGAMENTI ALL'ESTERO (ESITI)

I rischi che il bonifico non sia accreditato o sia accreditato in ritardo al beneficiario per l'indicazione dell'IBAN non corretto (la Banca effettua solo il controllo formale, ma non sostanziale, del dato) sono a carico dell'ordinante, come resta a suo carico ogni inconveniente o danno dovesse derivare dall'inesatta indicazione del conto del beneficiario per i pagamenti da eseguire negli Stati Uniti dove tale informazione prevale rispetto alla denominazione del beneficiario. Inoltre, né la Banca né i suoi corrispondenti esteri potranno rispondere per la mancata o ritardata esecuzione del bonifico ove intervengano impreviste cause di forza maggiore che ne impediscano o ostacolino l'esecuzione. Tra tali cause devono intendersi espressamente annoverati i provvedimenti restrittivi dei pagamenti emanati nel tempo da Paesi e/o Organizzazioni Internazionali che abbiano adottato misure di "embargo". Tali provvedimenti potranno riguardare soggetti o intermediari finanziari nei quali, nonostante la normale diligenza, non si siano potute individuare interessenze o partecipazioni societarie da parte di governi o istituzioni di paesi colpiti da "embargo".

PAGAMENTI DALL'ESTERO (INTROITI)

Il rischio che il Cliente può sopportare è rappresentato da un eventuale ritardo nell'accredito al suo conto dovuto a incompleta od errata indicazione dei suoi estremi da parte della Banca ordinante e che rendono pertanto necessaria una ulteriore attività di ricerca dei dati per l'esecuzione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

PAGAMENTI ALL'ESTERO (ESITI)

Commissione di intervento (solo per residenti):

- **allo sportello:** in euro, tra paesi UE per importi sino a 50.000,00 euro, nessuna commissione, per importi superiori, 0,15%, minimo EURO 2,58. Per qualsiasi importo, euro, tra paesi non UE e in divisa diversa dall'euro: 0,15%, minimo EURO 2,58;
- **tramite servizi on line:** in euro, tra paesi UE per importi sino a 50.000,00 euro, nessuna commissione, per importi superiori, 0,025%. Per qualsiasi importo, euro, tra paesi non UE e in divisa diversa dall'euro: 0,025%. Cfr. foglio informativo CC3 per quanto riguarda l'utilizzo dei "Servizi on line".

Valuta di addebito: giorno di acquisto della divisa sul mercato dei cambi.

Valuta per la Banca estera: secondo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'acquisto della divisa (salvo deroghe per bonifici urgenti).

Termine di esecuzione bonifici transfrontalieri ex Regolamento CE/2560/01: terzo giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine, salvo diversi termini convenuti con l'ordinante.

In caso di mancato rispetto dei termini, è dovuto un indennizzo (art.4, commi 3 e 6 del d.lgs 253/2000) che consiste nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data entro la quale l'importo è accreditato sul conto dell'ente del beneficiario. Restano salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'operazione.

Cambio: Il cambio di vendita divisa alla clientela corrisponde alla media "denaro/lettera" rilevata sul mercato dei cambi attraverso primario info provider nel momento di esecuzione della transazione diminuita di uno scarto max dell'1,50%, variabile a seconda della divisa negoziata.

Spese di esecuzione bonifici su altre banche:

allo sportello

- in euro e corone svedesi, verso paesi UE per importi fino a 50.000,00: EURO 3,75 (€ 4,25 DAL 15/09/2011);
- in euro, verso paesi UE per importi superiori a 50.000,00: 14,00 EURO;
- in tutte le altre tipologie di pagamenti, a prescindere dall'importo, dalla divisa e dal paese: EURO 14,00;

Nel caso in cui spese e commissioni siano a carico del beneficiario gli importi vengono decurtati dall'importo trasferito.

tramite servizi on line (Cfr. foglio informativo CC3 per quanto riguarda l'utilizzo dei "Servizi on line").

- in euro e corone svedesi, verso paesi UE per importi fino a 50.000,00: EURO 1,00;
- in euro, verso paesi UE per importi superiori a 50.000,00: 4,00 EURO;
- in tutte le altre tipologie di pagamenti, a prescindere dall'importo, dalla divisa e dal paese : EURO 4,00.

Imposta di bollo su trasferimenti di denaro all'estero (introdotta con Legge n. 148/2011, in vigore dal 17/9/2011): 2% dell'ammontare trasferito, con arrotondamento al centesimo superiore; minimo di 3,00 euro per ogni operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da cittadini dell'Unione Europea, oppure disposti verso paesi appartenenti all'Unione Europea, oppure effettuati da soggetti (anche extracomunitari) muniti di matricola INPS e codice fiscale (abolita dal d.l. n. 16 del 2 marzo 2012).

Richiesta d'esito: EURO 25,00.*

Stop payments: EURO 25,00.*

Richiesta variazione dati: EURO 25,00, (escluso valuta). *

Richiesta variazione valuta: EURO 100,00 + eventuali interessi.*

Bonifici restituiti : EURO 25,00.*

Commissione aggiuntiva per bonifici con coordinate incomplete:*

- in euro, su banche italiane: euro 8,00
- in divisa diversa da euro su banche italiane: € 8,00
- in qualsiasi divisa su banche area UE: € 8,00

* oltre ad eventuali spese reclamate dalla banca estera

N.B.: Per i bonifici soggetti alla PSD Direttiva Europea sui Sistemi di Pagamento le spese sono sempre suddivise tra ordinante e beneficiario (SHA)

PAGAMENTI DALL'ESTERO (INTROITI)

a) Bonifico proveniente da corrispondente estera Area UE:

- in euro e corone svedesi, per importi fino a 50.000,00: nessuna commissione fatte salve le spese reclamate dall'altra banca;
- in euro, per importi superiori a 50.000,00euro e in altre divise, per qualsiasi importo: EURO 14,00 + eventuali spese reclamate.

b) Bonifico proveniente da corrispondente estera Area non UE:

- per qualsiasi importo e divisa: EURO 14,00 + eventuali spese reclamateci.
- c) Bonifico proveniente da corrispondente italiana:**
 - in euro, per importi fino a 50.000,00, nessuna commissione, fatte salve le spese reclamate dall'altra banca;
 - in euro per importi superiori a 50.000,00 euro e in altre divise, per qualsiasi importo: EURO 8,00 + spese reclamateci da banche italiane

Commissione di intervento: in euro, tra paesi UE per importi sino a 50.000,00 euro nessuna commissione, per importi superiori, 0,15%, minimo EURO 2,58. Per qualsiasi importo, in euro, tra paesi non UE e in divisa diversa dall'euro: 0,15%, minimo EURO 2,58.

Valuta di accredito:

- **Bonifico in euro:** stesso giorno della disponibilità dei fondi a favore di Banca del Monte;
- **Bonifico transfrontaliero (ex DLGS 28/7/2000 n. 253):** stesso giorno della disponibilità dei fondi a favore di Banca del Monte;
- **Bonifico in divisa:** secondo giorno lavorativo successivo a quello della vendita della divisa sul mercato dei cambi.

Termine entro il quale i bonifici transfrontalieri ex D.lgs. n. 253/2000 sono messi a disposizione del beneficiario: stesso giorno in cui l'importo è accreditato sul conto di Banca BML, salvo diversi termini convenuti con il beneficiario. In caso di mancato rispetto dei termini, è dovuto un indennizzo (art.4, commi 3 e 6 del d.lgs 253/2000) che consiste nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data entro la quale l'importo è messo a disposizione del beneficiario. Restano salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'operazione.

Cambio: Il cambio di acquisto divisa dalla clientela corrisponde alla media "denaro/lettera" rilevata sul mercato dei cambi attraverso primario info provider, nel momento di esecuzione della transazione aumentata di uno scarto max dell'1,50% , variabile a seconda della divisa negoziata (nel caso di negoziazione di assegni lo scarto applicato sulla media denaro/lettera aumenta al 3% max, sempre variabile a seconda della divisa negoziata).

Richiesta d'esito: EURO 25,00.*

Giro del bonifico a Corrispondente italiana: EURO 25,00 per euro e per qualsiasi altra divisa

*oltre ad eventuali spese reclamate dalla banca estera

EMISSIONE DI ASSEGNI BML S.P.A. TRATTI SU BANCA ESTERA

Commissione di intervento: 0,15%, minimo EURO 2,58.

Valuta di addebito: giorno di emissione.

Cambio: cambio "lettera" applicato dall'Ufficio mercati finanziari e rilevato nel "durante" del giorno di esecuzione della transazione.

Spese: EURO 14,00.

PROCEDURE DI RECLAMO

La Banca aderisce all'Arbitro Bancario Finanziari (ABF) e al Conciliatore Bancario Finanziario.

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Dal mese di ottobre 2009 è attivo l'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**,

- sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie alternativo al ricorso al Giudice che viene sostituito da un soggetto imparziale (il collegio giudicante di ABF) che non fa parte della magistratura;
- privo di natura conciliativa: lo scopo dell'ABF non è aiutare le parti (Banca e cliente) ad accordarsi, ma è decidere la controversia;

- diverso dall'istituto dell'arbitrato conosciuto dall'ordinamento italiano perché:

- non prevede accordo tra le parti per ricorrervi (non è necessaria una clausola contrattuale preventiva o un accordo quando sorge la lite);
- le banche sono passive nel senso che è il cliente a decidere se ricorrere ad ABF o meno.

All'ABF possono essere sottoposte, in generale, le "controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari", e, nel dettaglio, questioni relative a operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007 aventi ad oggetto:

- l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto cui si riferiscono;
- la richiesta di corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 Euro;

Fase preliminare obbligatoria è il **reclamo del cliente presso la propria Banca** (U/ Segreteria affari generali – piazza San Martino n.4 - 55100 Lucca; e-mail segreteria@bmlucca.it), che si pronuncia sul reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento".

Successivamente, il Cliente

- rimasto **insoddisfatto**,

- o il cui reclamo **non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni** dalla sua ricezione da parte della Banca, può presentare ricorso all'ABF, **non oltre 12 mesi** dalla data del reclamo rivolto all'intermediario.

Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo e viene redatto utilizzando la **modulistica** pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile presso tutte le filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso può essere inviato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente o a qualsiasi filiale di Banca d'Italia.

Il Cliente che propone un ricorso deve darne tempestiva comunicazione, inviando al proprio intermediario copia del ricorso tramite raccomandata.

Entro 30 giorni dalla ricezione di questa, l'**intermediario trasmette** alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni e tutta la documentazione utile alla valutazione del ricorso, anche se a sfavore dell'intermediario.

L'ABF si pronuncia sul ricorso **entro 60 giorni** dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dal termine sopra citato per la presentazione del ricorso.

La decisione è assunta sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria, e viene comunicata alle parti dalla segreteria tecnica entro 30 giorni dalla pronuncia. In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, l'ABF fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione (se non fissa alcun termine, l'intermediario deve adempiere entro 30 giorni).

Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 Euro per contributo alle spese di procedura.

Se il collegio accoglie in tutto o in parte il ricorso, l'intermediario deve rimborsare al ricorrente il contributo versato e versare un importo pari a 200 Euro per contributo alle spese della procedura.

Il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR che mette a disposizione i seguenti strumenti di tutela:

1) OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIO

Il servizio offre una procedura di risoluzione delle controversie (alternativa rispetto al ricorso al giudice) che si conclude con una decisione emessa da un collegio giudicante. il regolamento della procedura è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito internet del conciliatore bancario.

A partire dal mese di ottobre 2009, con l'avvio dell'operatività dell'Arbitro Bancario Finanziario, l'ambito di operatività dell'Ombudsman si ricava quindi in via residuale e ricomprende le attività non gestite dall'ABF:

- le controversie attinenti ai servizi e alle attività di **investimento**

- e quelle relative a operazioni o comportamenti **anteriori al 1° gennaio 2007.**

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Segreteria Affari Generali o all'*Ombudsman - Giurì Bancario*.

Ogni Cliente può rivolgersi all'**Ufficio Segreteria Affari Generali** della Banca (ubicato in Piazza S. Martino, 4, 55100 Lucca), **entro due anni** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, o inoltrato in via informatica; la banca mette a disposizione anche moduli standardizzati.

L'Ufficio Segreteria Affari Generali evade la richiesta entro il termine di **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo stesso.

Se la Banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Segreteria Affari Generali** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario*, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: **VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186, ROMA.**

Il ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario* va presentato **entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Segreteria Affari Generali della Banca**, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman – Giurì bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

La decisione viene adottata entro 90 giorni (il termine può essere prolungato in caso di richiesta di ulteriore documentazione) dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la Banca e non per il Cliente.

Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai **bonifici transfrontalieri**: in questo caso però l'Ufficio Segreteria Affari Generali ha 30 giorni per evadere la richiesta del cliente.

Qualora il cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Segreteria Affari Generali, può rivolgersi alla Sezione speciale dell'**Ombudsman Giurì Bancario**, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a € 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal D.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il ricorso all'Ufficio assistenza Clienti o all'Ombudsman – Giurì bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione.

2) CONCILIAZIONE

Il servizio consiste in una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice, il cui regolamento è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta. Il regolamento è consultabile anche sul sito internet del conciliatore bancario.

La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Le procedure di conciliazione – che si concludono entro termini prestabiliti – possono essere di due tipi:

a. previste dalla legge che ha riformato il processo societario (D.Lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all'art. 1 del richiamato D. Lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico.

Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito – ai sensi di legge – un “organismo di conciliazione” che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l'iscrizione nel Registro di detti “organismi” tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale – una volta omologato dal Tribunale – ha valore di titolo esecutivo;

b. informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che non è assoggettata alle previsioni del D.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici – si tenta di risolvere la **controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l'efficacia di un contratto.**

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

Lo svolgimento dei servizi viene svolto a seguito di richiesta del Cliente che riceve conferma scritta dell'attività svolta dalla Banca mediante rilascio di idonea ricevuta che attesta, oltre all'avvenuta esecuzione dell'ordine, le eventuali commissioni e spese percepite e vale altresì quale ricevuta dell'addebito in conto corrente ove il Cliente abbia richiesto di regolare contabilmente l'operazione mediante il conto corrente.

Si rinvia ai fogli informativi dei conti correnti per quanto riguarda le clausole disciplinanti il servizio di conto corrente in euro e in divisa (foglio CC2) ed ai fogli informativi AF7 e AF8 per le clausole disciplinanti i finanziamenti esteri.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

CAMBIO LETTERA il cambio al quale la Banca vende la valuta.

CAMBIO DENARO il cambio al quale la Banca acquista valuta.

COMMISSIONE DI INTERVENTO la commissione percepita dalla Banca per l'effettuazione dell'operazione.

SHA sistema che prevede la suddivisione delle spese tra ordinante e beneficiario.

BONIFICO TRANSFRONTALIERO: operazioni effettuate su iniziativa di un ordinante tramite un ente o una succursale insediati in uno Stato membro, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente o una succursale insediati in un altro Stato membro.

PSD: Payment Services Directive: E' la direttiva europea sui servizi di pagamento attuata in Italia con il D.Lgs. n. 11/2010.